

CENTRALE DI COMMITTENZA

SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Municipio di
tra

1. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
5. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO:

che i Comuni di Rogliano e Carpanzano intendono gestire in forma convenzionale la “centrale di committenza unica” per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto:

- a) dell’art. 3, comma 34, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale dispone che:
“La «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice che:
 - *acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,*
 - *aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.”;*
- b) dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale dispone che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi”;*
- c) dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. [nel testo sostituito dall’art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (detto art. 9 reca “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”) e nel testo da ultimo modificato dall’art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”: cd. “Decreto Riforma PA”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114], nonché nel rispetto dell’art. 29 della Direttiva n. 2004/17/CE e dell’art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE; in particolare, il citato

comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”*;

d) dell'art. 23-ter del già citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 [a sua volta, dapprima modificato, integrato e coordinato dall'art. 8, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”* cd. *“Decreto Milleproroghe 2015”*) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2015, n. 11 (pubblicata nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 49 del 28 febbraio 2015), entrata in vigore il **1° marzo 2015** e, successivamente, modificato (a decorrere dal **16 luglio 2015**) dall'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”* (pubblicata nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 162 del 15 luglio 2015), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 212, della stessa legge n.107/2015], i cui tre commi prevedono quanto segue:

- **comma 1:** le disposizioni del citato art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. entrano in vigore dal **1° novembre 2015** per quanto concerne sia l'acquisizione di **beni e servizi** e sia l'acquisizione di **lavori** (sono fatte salve le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, quindi, già avviate alla data del **1° marzo 2015** per quanto disposto dall'art. 8, comma 3-quater, del suddetto D.L. n. 192/2014 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della medesima legge n. 11/2015, in quanto secondo tale norma lo slittamento al **1° novembre 2015** degli obblighi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e/o degli appalti di lavori pubblici non si applica alle procedure **già avviate** alla data di entrata in vigore della citata legge n. 11/2015 e, quindi, alle procedure che risultino essere già state avviate alla data del **1° marzo 2015** con l'adozione della relativa determina a contrattare prescritta sia dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e sia dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000);
- **comma 2:** le disposizioni del citato art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- **comma 3:** i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00;

e) dall'art.1 co 501 lett.b) della legge 28.12.2015 n.208 che reintroduce la possibilità per i Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti di procedere autonomamente all'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 Euro, senza necessariamente ricorrere a forme aggregate;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

- Visto l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visti gli artt. 3, comma 34 e 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra generalizzate

E CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Rogliano e Carpanzano, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l'acquisizione, l'appalto e la concessione di lavori, servizi e forniture,

utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 2 ed all'art. 6 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune Capofila indicato quale capo convenzione e ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

2. Le funzioni di Comune Capofila sono assunte dal Comune di Rogliano.

Art. 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:

- a- Conferenza dei Sindaci;
- b- Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i.

La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- α)** approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza;
- β)** approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
- γ)** propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
- δ)** verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi.

4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali e/o Responsabili di Settore con funzioni esclusivamente consultive.

5. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei Responsabili dei Settori dei Comuni convenzionati.

Art. 7 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capo – convenzione.

2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004. Delle maggiori responsabilità dovrà pertanto tenersi conto della pesatura della p.o.;

3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- ε)** Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- α)** Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- β)** Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- γ)** Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- δ)** Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- ε)** Svolgere le ulteriori funzioni attribuitgli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso l'Ente medesimo, nonché quelle professionalità in servizio presso i Comuni aderenti con funzioni corrispondenti ai profili

professionali richiesti, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

Art. 9 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata triennale dal **1 Marzo 2016**.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

Art. 10 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati che provvedono ad inserire la somma corrispondente all'1,5% dell'importo dei lavori/servizi/forniture da appaltare, nei quadri economici alla voce "Spese Generali" tra le "Somme a Disposizione"; Successivamente la ditta aggiudicatrice dovrà versare alla CUC l'1,5% dell'importo di aggiudicazione, da calcolarsi sul valore al netto di IVA.

2. Le somme accreditate alla Centrale di Committenza da parte dei rispettivi Enti convenzionati saranno impiegate come successivamente precisato.

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il **1° marzo** dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.

4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico del Comune convenzionato.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. Il Comune capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, il Comune Capo-Convenzione decade e ne viene nominato un altro al suo posto.

3. È a carico del Comune capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

4. Ciascun Comune assolve agli obblighi in tema di trasparenza secondo quanto disposto dal comma 7 del regolamento di funzionamento della CUC.

Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 13 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di
Comune di
Comune di
Comune di

Il Sindaco.....
Il Sindaco.....
Il Sindaco.....
Il Sindaco.....